UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

Oggetto: modifiche agli articoli 3,4 e 8 del Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale

IL RETTORE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare l'art. 11, comma 1

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e, in particolare, le modifiche apportate dagli artt. 5 (comma 5-bis), 10 (comma 2-bis e 4-bis) e 11 (comma 4-bis), volte a consentire una maggiore flessibilità per le attività di base e/o caratterizzanti;

Vista la nota ministeriale 5 ottobre 2023, n. 17702, con la quale è stato reso noto che, con riguardo all'adeguamento dei Regolamenti didattici di Ateneo (RAD), ai fini di un'approvazione "semplificata", d'intesa con il CUN, è possibile procedere all'integrazione dei suddetti Regolamenti, nelle parti/sezioni pertinenti, utilizzando i testi ivi indicati ai sensi degli artt. 5, 10 e 11 del D.M. 96/2023;

Vista la nota ministeriale 13 ottobre 2023, n. 18691, con la quale si raccomanda di caricare nella banca dati di riferimento la proposta di modifica del Regolamento entro e non oltre il 9 novembre 2023, corredata di esplicita attestazione da parte del Rettore che le modifiche apportate sono esclusivamente riferite ai punti indicati nella succitata nota ministeriale 5 ottobre 2023, n. 17702;

Richiamato il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1063 del 25 settembre 2013;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 261/2012 del 13 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto dell'urgenza di trasmettere al Ministero dell'Università e della Ricerca tramite l'apposita procedura predisposta all'interno della banca dati SUA-

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it

CdS la proposta di modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo entro il 9 novembre 2023;

Richiamato il decreto rettorale n. 1033/2023 dell'8 novembre 2023 che ha approvato in via d'urgenza le modifiche agli articoli 3,4 e 8 del Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale;

Richiamata la nota rettorale prot. n. 169872 del 9 novembre 2023 di trasmissione al Ministero dell'Università e della Ricerca del succitato decreto con la quale si è attestato che le modifiche riguardano esclusivamente i punti indicati nella nota ministeriale del 5 ottobre 2023;

Visto il parere positivo del Consiglio Universitario nazionale, adunanza del 15 novembre 2023 alle modifiche agli articoli 3,4 e 8 del Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale;

Visto il decreto direttoriale trasmesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 22688/2023 del 17 novembre 2023 che ha approvato le modifiche agli articoli 3,4 e 8 del Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale

DECRETA

art. 1 – di emanare le modifiche agli articoli 3,4 e 8 del Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, come da testo allegato.

art. 2 - di attestare che le modifiche agli articoli 3,4 e 8 del Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale sono esclusivamente riferite ai punti indicati nella nota ministeriale del 5 ottobre 2023.

art. 2 – di stabilire che le modifiche agli articoli 3,4 e 8 del Regolamento Didattico di Ateneo entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

art. 3 – di incaricare il Servizio Offerta formativa e Qualità della Didattica e l'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti del Rettore.

Il Rettore
F.to Prof. Roberto Di Lenarda

Firmato digitalmente da: Roberto Di Lenarda
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT
Data: 29/11/2023 11:53:49

Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it

ALLEGATO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Omissis

ARTICOLO 3 - ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti dall'Ateneo sono redatti in conformità al RAU (articolo 10 e articolo 11, comma 3) e ai Decreti ministeriali, e sono parte integrante del presente regolamento.
2. Negli ordinamenti didattici dei Corsi di studio vengono specificati in particolare gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea, e vengono individuati gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT (articolo 3, comma 7 di entrambi i Decreti ministeriali del 16 marzo 2007).
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

ARTICOLO 4 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

1. Il Regolamento didattico di un Corso di studio viene redatto in conformità all'articolo 12 del RAU ed al relativo ordinamento didattico e ne specifica gli aspetti organizzativi.
Il Regolamento è approvato ai sensi dell'articolo 7 e viene reso disponibile sul sito web del Corso nella versione vigente.
2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso;
d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Omissis

ARTICOLO 8 - CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

1. Ad un credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, fatte salve diverse disposizioni di legge. Ad un CFU corrisponde un ECTS (European credit transfer system).
2. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio determinano la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 4. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso questi presenti idonea certificazione che attesti l'acquisizione di

competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il predetto riconoscimento è consentito nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. I crediti relativi alla conoscenza di una o più lingue dell'Unione europea e al possesso di abilità informatiche possono essere riconosciuti, in conformità ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio e in forme regolamentate dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, di riconosciuta competenza.
5. Possono essere riconosciuti i crediti formativi acquisiti dagli studenti nei corsi attivati presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, con modalità stabilite dalla competente struttura didattica.
6. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Omissis